

ALLEGATO 1

Autorizzazione Integrata Ambientale
CHIMET S.p.A.

Indice generale

| | |
|---|----|
| 1.0 Descrizione impianto e produzione..... | 2 |
| 1.1 Prescrizioni e disposizioni generali..... | 5 |
| 1.2 Prescrizioni e disposizioni sulla matrice rifiuti..... | 6 |
| 1.2.1 Rifiuti e quantitativi che possono essere gestiti:..... | 6 |
| 1.2.2 Adempimenti di cui al Titolo III bis parte IV del D.lgs. 152/06..... | 17 |
| 1.3 Prescrizioni e disposizioni matrice emissioni in atmosfera (autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06)..... | 21 |
| 1.4 Prescrizioni : scarichi idrici e gestione delle acque meteoriche dilavanti..... | 34 |
| 1.5 Prescrizioni Emissioni sonore..... | 36 |
| 1.6 Prescrizioni BAT..... | 36 |
| 1.7 Prescrizioni Piano di Monitoraggio e Controllo e PEI..... | 37 |
| 1.8 Prescrizioni e disposizioni inerenti il suolo e il sottosuolo e rischio idrogeologico/ Piano di ripristino dell'area e Relazione di Riferimento..... | 38 |
| 1.9 Prescrizioni inerenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015)..... | 39 |
| 1.10 Prescrizioni di competenza di altri Enti..... | 40 |
| 1.11 Prescrizioni e disposizioni inerenti condizioni diverse da quelle del normale esercizio..... | 40 |
| 1.12 Accertamenti ARPAT ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/06..... | 40 |

1.0 Descrizione impianto e produzione

Lo Stabilimento Chimet S.p.A. è suddiviso in Settori produttivi:

| | |
|---------------------|--|
| Settore A | Lavorazioni materiale orafa – Incenerimento, Macinazione, Fusione, Omogeneizzazione e campionamento; |
| Settore B | Incenerimento rifiuti pericolosi e non pericolosi a recupero – Macinazione Campionamento; |
| Settore C | Trattamenti pirometallurgici - Fusione ceneri - Macinazione; |
| Settore D | Incenerimento rifiuti pericolosi e non pericolosi; |
| Settore E | Trattamento delle soluzioni acquose derivate dai processi produttivi del Settore Affinazione – Trattamento Chimico/Fisico di soluzioni per recupero metalli; |
| Settore Affinazione | Lavorazioni Idrometallurgiche - Produzione Metalli Puri - Produzione Sali. |

In specifico:

Settore A – Trattamento Termico

Fusione dei grossami metallici contenenti metalli preziosi

I materiali trattati sono costituiti da parti metalliche di varia forma o pezzatura provenienti dal settore orafa, occhialeria, galvanica, bigiotteria, accessori moda, etc. Dalla partita viene prelevata un'aliquota rappresentativa che successivamente viene fusa in piccoli forni a crogiolo ottenendo una barra (lingotto).

Nel Settore A non viene effettuato incenerimento di rifiuti, ma solo di materiale orafa.

Omogeneizzazione e campionamento di polveri contenenti metalli preziosi

I rifiuti provenienti da clienti o i materiali in lavorazione provenienti dal Settore B, sotto forma di polveri, sono pesati e trasferiti nei mescolatori.

Dal mescolatore, dopo l'omogeneizzazione, l'operatore preleva il campione che è inviato al laboratorio Saggi per determinare il titolo dei metalli preziosi (una aliquota è per il cliente e una per l'arbitro).

Le polveri sono scaricate dal mescolatore in contenitori (bin) e trasferite in automatico al magazzino del Settore C (Trattamento pirometallurgico delle polveri /ceneri) per la successiva fusione.

Settore B recupero scarti industriali

Pretrattamento scarti industriali contenenti oro, argento, platino, palladio, rodio e rutenio

Trattamento termico di scarti industriali (circuiti elettronici, pellicole fotografiche, catalizzatori su carbone attivo polvere e granulare) per ottenere delle polveri (ceneri) che saranno campionate al Settore A;

Campionamento di catalizzatori in pellet destinati alla fusione al Settore C Macinazione marmitte catalitiche da inviare al Settore A per il campionamento.

I Reparti del Settore Affinazione sono:

| Codice Reparto | Descrizione |
|----------------|---|
| F | Clorurazione |
| G | Fusione lingotti/verghe |
| H | Produzione Sali Au-Ag |
| I | Acqua regia Au |
| JA01 | Riduzione Argento da Clorurazione |
| JA03 | Produzione Solfato di rame |
| JA04 | Elettrolisi Rame |
| JA05 | Elettrolisi Argento |
| K | Ciclo Affinazione Pt/Pd/Rh/Ir/Ru – Produzione Sali di Pt/Pd/Rh/Ru |
| L | Vuotatura |

La suddivisione dei reparti deriva dalla riorganizzazione avvenuta con il sistema di gestione per la qualità e l'ambiente che ha permesso l'ottenimento dei certificati ISO 9001, ISO 14001 e Registrazione EMAS.

Dai dati di produzione riferiti al 2018 emerge la tipologia di prodotti finiti

| Prodotti finiti | Ton |
|---|-----|
| Prodotti chimici (sostanze e miscele) a base di metalli preziosi (espressi come metalli Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir) | 26 |
| Metalli puri (Oro, argento, platino, palladio, rodio, rutenio e rame) | 569 |

Per maggior precisione si evidenzia che tutti i sali vengono prodotti dal metallo puro, con eccezione del Solfato di Rame. Quest'ultimo viene prodotto nel seguente modo: la grana metallica (grana di rame con argento ed altri metalli), proveniente dal Reparto G, viene pesata e caricata nel reattore dove vengono aggiunti i reagenti. Si ottiene il solfato di rame dalla cristallizzazione della parte acquosa mentre la parte solida viene rimandata al Reparto G per le altre lavorazioni.

Si evidenzia anche che l'Ir può essere prodotto sia come metallo puro che come sale.

| Principali Prodotti chimici | CAS | Classi di pericolo |
|--|------------|---|
| Potassio dicianoaurato | 13967-50-5 | Met. Corr.1, Acute Tox.2, Skin. Irrit.2, Skin. Sens.2, Eye dam. 1 Aquatic Acute1, Aquatic Chronic1. |
| Cianuro d'argento | 506-64-9 | Met. Corr.1, Acute Tox.3, Skin. Irrit.2, Eye dam.1, Aquatic Acute1, Aquatic Chronic1. |
| Argento nitrato | 7761-88-8 | Ox. Sol.1, Met. Corr.1, Skin. Corr.1, Eye dam.1, Aquatic Acute1, Aquatic Chronic1 |
| Dipotassiotetracloroplatinato (II) soluzione | Miscela | Met. Corr.1, Acute Tox.4, Eye Dam.1, Resp. |

| | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| | | Sens.1A, Skin Sens.1B |
| Disodiotetracloropalladato soluzione | Miscela | Met. Corr.1, Acute Tox.4, Eye Irrit.2., skin sens 1A Aquatic Acute1, Aquatic Chronic1. |
| Rodio solfato soluzione | Miscela | Met. Corr.1, muta.2 Skin Corr.1A, Eye dam.1, |
| Rame solfato | 7758-98-7 | Acute Tox.4, Skin sens.1, Skin Irrit.1, Aquatic Acute1, Aquatic Chronic1. |

Come riferimento alla descrizione del ciclo produttivo per quanto riguarda l'attività di recupero si rimanda all'Allegato 09/INT depositato a Novembre 2021.

E' presente anche la *Discarica per rifiuti non pericolosi CA0005*. La discarica non è più utilizzata dal 2009.

Sulla base di quanto presentato dalla Chimet la Conferenza dei servizi nella riunione del 21.04.2023 ha dato atto delle seguenti attività IPPC:

| Attività IPPC | Descrizione |
|---------------|---|
| 2.5 a) | 2. Produzione e trasformazione dei metalli 5. Lavorazione di metalli non ferrosi a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici |
| 4.2 d) | 4. Industria chimica e impianti chimici per la fabbricazione di: 2. Prodotti chimici inorganici di base d) sali |
| 5.1 b), i) | 5. Gestione dei rifiuti 1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: b) trattamento fisico chimico i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori |
| 5.2 a) e b) | 5. Gestione dei rifiuti 2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno |
| 5.4 | 5. Gestione dei rifiuti 4. Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti |
| 5.5 | 5. Gestione dei rifiuti 5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 (discariche) prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti |

La nuova AIA, stante il parere contrario di ARPAT, obbligatorio e vincolante, non riconosce ai sensi dell'art. 184 ter, c.3 del D.Lgs. 152/06 l'End of Waste sui materiali indicati nella richiesta avanzata da Chimet S.p.A. ossia:

ceneri (MLV07);
allumina (MLV02)
carbone (MLV10)
fili (MLV16)
pile (MLV16)
liquidi cianuri (MLV11)
liquidi (MLV13).

In assenza dell'individuazione di una fase in cui si possa definire un fine qualifica dei rifiuti e stante che anche nelle fasi di affinazione sono conferiti rifiuti, l'intero ciclo industriale è da considerarsi nell'ambito della gestione rifiuti.

Sulla base dell'osservazione da parte della Ditta sulla qualificazione di "bene" e non di End of Waste per i materiali in uscita dall'impianto, sia in forma di metalli preziosi puri che di loro derivati, stante che non vi è correlazione diretta tra il singolo rifiuto in ingresso e il prodotto finale, andando lo stesso a sostituire materie prime in cicli industriali complessi, si ritiene che la stessa possa essere accolta.

Tenuto conto del non riconoscimento dell'End of Waste ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 sugli "intermedi" in uscita dai Settori A e B, si integra l'attività IPPC 5.1 lettera i con la lettera b (trattamento fisico chimico). Tale integrazione tiene conto che in assenza dell'individuazione di una fase in cui si possa definire un fine qualifica dei rifiuti e stante che anche nelle fasi di affinazione sono conferiti rifiuti, l'intero ciclo industriale è da considerarsi nell'ambito della gestione rifiuti.

Si dà atto, come dichiarato nella scheda D, che è previsto anche materiale non rifiuto in ingresso all'impianto:

Verghe in Ingresso per Produzione Metalli Preziosi

Materiale Orafo L. 426/98 Art. 4 c. 21 Sett. A

Per tali materiali non rifiuto non sono prescritte limitazioni in termini di quantità assoluta, ma deve comunque tenersi conto della capacità di trattamento dei cicli di lavorazioni in cui vengono impiegati.

1.1 Prescrizioni e disposizioni generali

Chimet S.p.A, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne deve dare comunicazione alla Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Rifiuti, ai sensi dell'art 29 decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06.

Sono anche da intendersi parte del quadro prescrittivo tutte le disposizioni di cui ai provvedimenti conseguenti ad istanze di modifica ex art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006, laddove non in contrasto con il presente atto, che di seguito si elencano:

- Decreto dirigenziale R.T. n. 16625 del 20.10.2020 ;
- Decreto dirigenziale R.T. n. 9738 dell'8.06.2021;
- Decreto dirigenziale R.T. n.16052 del 17.09.2021;
- Decreto dirigenziale R.T. n. 3095 del 24.02.2022;
- Decreto dirigenziale R.T. n. 4606 del 17.03.2022;
- Decreto dirigenziale R.T. n. 21027 del 24.10.2022;
- Decreto dirigenziale R.T. n. 2373 del 10.02.2023 .

Si dà atto che nel provvedimento di AIA vengono ricompresi anche tutti gli altri pareri, visti, nullaosta di competenza di altri settori regionali e di altri Enti.

Si dà atto delle procedure quali elaborati presentati nell'ambito del presente procedimento nelle revisioni validate dalla Conferenza dei servizi. **Dette procedure sono da intendersi tutte prescrittive.** Eventuali modifiche alle modalità gestionali di cui al presente atto dovranno essere comunicate con le modalità di cui all'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/06 da cui scaturirà l'eventuale aggiornamento delle procedure citate. Altri aggiornamenti delle medesime procedure che non interferiscono con le modalità di gestione di cui al presente provvedimento, ossia non hanno alcuna rilevanza in merito alla gestione autorizzata, dovranno essere comunque trasmesse al Settore Autorizzazioni Rifiuti della RT e ad ARPAT in revisione dell'elaborato precedente.

Si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 29 octies "*Rinnovo e riesame*" comma 1 del D.Lgs. 152/06 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 46/2014), l'autorità competente è tenuta al periodico riesame dell'AIA;
- ai sensi dell'art 29 octies "*Rinnovo e riesame*" comma 2 del D.Lgs. 152/06 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 46/2014) il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione;
- ai sensi dell'art 29 octies "*Rinnovo e riesame*" comma 3 e comma 9 del D.Lgs. 152/06 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 46/2014), per l'installazione in oggetto, il riesame con valenza, anche in

termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: quando sono trascorsi 16 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

- ai sensi dell'art. 29 nonies, del D. Lgs. 152/06 "Modifica degli impianti o variazioni del gestore", la ditta è tenuta a comunicare al al Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana le modifiche progettate dell'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'A.I.A.;

Le prescrizioni si definiscono per singola matrice ambientale e per tipologia di attività come di seguito descritto.

1.2 Prescrizioni e disposizioni sulla matrice rifiuti

Per quanto attiene la matrice rifiuti è da intendersi prescrittivo il Piano di Monitoraggio e Controllo come da elaborato in revisione 3 Allegato 23 di Maggio 2023 presentato da Chimet.S.p.A, fermo restando quanto segnalato da ARPAT nel contributo acquisito agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti in data 29.06.2023 con protocollo 312394 **che ha carattere prescrittivo.**

Per quanto riguarda la matrice rifiuti è **da intendersi prescrittivo** l'elaborato BAT Allegato 14 rev 01 delle integrazioni di Agosto 2021 presentata da Chimet S.p.A;

Segue il quadro prescrittivo autorizzatorio come approvato in sede di riunione della Conferenza dei servizi del 21.04.2023.

1.2.1 Rifiuti e quantitativi che possono essere gestiti:

Elenco Codici EER non pericolosi autorizzati a recupero (Tabella A1 presentata a Febbraio 2023)

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quell
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efflu
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di c
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, d
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli d
09 01 07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argent
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal tratta
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da qu
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli
11 01 12 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 06 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, dive
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui all
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quel
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti,
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
15 01 07 imballaggi di vetro
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indument
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 Plastica
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, di

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla v
 16 03 06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce
 16 06 05 altre batterie e accumulatori
 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, ren
 16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui a
 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbo
 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenien
 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da
 17 04 01 rame, bronzo, ottone
 17 04 07 metalli misti
 17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui a
 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
 19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rif
 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflu
 19 09 04 carbone attivo esaurito
 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce
 19 12 02 metalli ferrosi
 19 12 03 metalli non ferrosi
 19 12 04 plastica e gomma
 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti d
 20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui a
 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori us
 20 01 40 metallo
 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

Elenco Codici EER pericolosi autorizzati a recupero (Tabella A2 presentata a Febbraio 2023)

06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
 06 01 06* altri acidi
 06 02 03* idrossido di ammonio
 06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
 06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
 06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
 06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluent
 06 13 02* carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
 07 03 08* altri fondi e residui di reazione
 07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e ac
 07 07 08* altri fondi e residui di reazione
 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi or
 08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernic
 08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi
 09 01 04* soluzioni di fissaggio
 10 08 15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
 10 08 17*
 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti
 sostanze pericolose
 10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 10 10 09* polveri di gas di combustione contenenti sostanze p
 10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
 11 01 05* acidi di decappaggio
 11 01 06* acidi non specificati altrimenti
 11 01 07* basi di decappaggio
 11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanz
 11 01 11* soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanz
 11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite
 11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
 11 02 05* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, cont
 12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni
 12 01 12* cere e grassi esauriti
 12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolo
 12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sost

15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose
 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri del
 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
 16 03 03* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
 16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costi
 16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti
 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transi
 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze peri
 16 11 03*
 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni
 metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
 19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei
 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 19 01 10* carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento de
 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, cont
 19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
 19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
 19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da a
 19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti d

Elenco Codici EER non pericolosi autorizzati a smaltimento (Tabella A3 presentata a Febbraio 2023)

02 01 02 scarti di tessuti animali
 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
 02 02 02 scarti di tessuti animali
 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03
 01 04
 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
 07 02 13 rifiuti plastici
 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
 07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14
 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
 10 07 04 altre polveri e particolato
 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
 10 11 05 polveri e particolato
 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
 10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
 10 12 06 stampi di scarto
 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
 15 01 02 imballaggi in plastica
 15 01 03 imballaggi in legno
 15 01 04 imballaggi metallici
 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
 15 01 06 imballaggi in materiali misti
 15 01 07 imballaggi in vetro
 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03
 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
 17 02 01 legno
 17 02 03 plastica
 17 04 02 alluminio
 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
 19 08 01 vaglio
 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
 19 09 04 carbone attivo esaurito

19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
 20 01 01 carta e cartone
 20 01 10 abbigliamento
 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
 20 01 39 plastica
 20 02 01 rifiuti biodegradabili
 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

Elenco Codici EER pericolosi autorizzati a smaltimento (Tabella A4 presentata a Febbraio 2023)

01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
 02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
 03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
 03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
 04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
 04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 05 01 05* perdite di olio
 06 01 04* acido fosforico e fosforoso
 06 02 03* idrossido di ammonio
 06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
 06 02 05* altre basi
 06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
 06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
 06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
 06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
 06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
 06 13 05* fuliggine
 07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati
 07 01 08* altri fondi e residui di reazione
 07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 02 08* altri fondi e residui di reazione
 07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
 07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso
 07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 04 08* altri fondi e residui di reazione
 07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
 07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 05 08* altri fondi e residui di reazione
 07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
 07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
 07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 06 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 06 08* altri fondi e residui di reazione
 07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 07 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 07 07 08* altri fondi e residui di reazione
 07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
 07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori
 08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
 08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
 08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
 08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 05 01* isocianati di scarto
 09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
 09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
 09 01 04* soluzioni fissative
 09 01 05* soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio
 09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
 09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
 10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
 10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
 10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
 10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

CODICI Pericolosi EER TERMODISTRUZIONE (D10)

10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
 10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
 11 01 05* acidi di decappaggio
 11 01 06* acidi non specificati altrimenti
 11 01 07* basi di decappaggio
 11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
 11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
 11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
 11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
 11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
 12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
 12 01 12* cere e grassi esauriti
 12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
 12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
 12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
 12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
 12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
 13 01 04* emulsioni clorurate
 13 01 05* emulsioni non clorurate
 13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
 13 01 13* altri oli per circuiti idraulici
 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
 13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
 13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
 13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori
 13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
 13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)
 13 08 02* altre emulsioni
 14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
 14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
 14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
 14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
 15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati
 16 01 07* filtri dell'olio
 16 01 13* liquidi per freni
 16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
 16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
 16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
 16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
 16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
 16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
 16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
 16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
 16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
 16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
 16 07 08* rifiuti contenenti olio
 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
 16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
 16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti
 16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
 16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
 16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
 16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
 17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
 17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
 17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
 17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
 18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
 18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
 18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
 18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
 19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
 19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
 20 01 19* pesticidi
 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
 20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose
 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici

Possono essere anche gestiti, purché annotati sul registro di carico e scarico, rifiuti derivanti dalle varie fasi produttive della Ditta (es. materiali da riprocessare, camici, ecc.) e/o dal trattamento delle emissioni e dei reflui (ad esempio filtri a maniche sostituiti).

Seguono le attività che si autorizzano per filiera di trattamento definite in base ai dati forniti con la scheda C dove sono riportate le capacità produttive, l'Allegato 09 Integrazioni di Novembre 2021 e la Tavola 48 rev 02 Settembre 2021. Per l'attività di recupero sono stati presi in considerazione i dati di cui alle schede presentate

in Allegato 09 per ceneri, allumina, carbone, fili, pile, liquidi cianuri, liquidi (schede A,B,C,D,E,F,G,H,I) dove sono definiti i codici EER, le attività svolte nel settore in ingresso dei rifiuti nonché il Settore di destinazione. Il quadro che si autorizza è il seguente:

Gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e in uscita devono avvenire così come rappresentato nella Tavola 19 Rev 02 del 20.02.23 che ha carattere prescrittivo.

Lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti in ingresso non può superare 335 t di cui 175 t max di pericolosi.

Sono prescrittive, quindi, le seguenti tavole:

- **Tavola 20 Rev 01 del 10.06.2021**: planimetria generale con aree di deposito materie prime e materiali in lavorazione);

- **Tavola 19 Rev 02 del 20.02.2023**: stoccaggio rifiuti in ingresso e in uscita.

Con riferimento ai rifiuti prodotti, il CEER 100601 indicato nella tavola per i fanghi derivanti dal processo di flottazione si intende da sostituire con adeguato CEER a seguito della nuova classificazione. Qualora la stessa dovesse prevedere la casistica di un codice specchio, la tavola dovrà essere aggiornata entro 3 mesi dal presente atto individuando subaree corrispondenti al deposito temporaneo del rifiuto pericoloso, non pericoloso o in attesa di classificazione.

I rifiuti in uscita devono essere gestiti nelle condizioni di deposito temporaneo come definito all'art. 183 comma 1 lettera bb del D.Lgs. 152/06 e secondo le condizioni di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 185 bis del D.Lgs. 152/06. In particolare come indicato all'art. 185 bis comma 2 lettera b): i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

Si dà atto dei rifiuti prodotti (in uscita) come indicati in Tavola 19 Rev 02 del 20.02.23 e della loro possibile destinazione a recupero o smaltimento come da scheda G presentata in prima istanza: si chiarisce che i rifiuti prodotti vengono richiamati in AIA solo per completezza di informazioni in quanto non sono oggetto di autorizzazione se gestiti nelle condizioni di deposito temporaneo.

Le attività R13 e D15 identificano lo stoccaggio propedeutico al vero e proprio trattamento e non si configurano come attività di trasferimento che non si autorizza con l'AIA.

Si riportano i seguenti aspetti che sono stati presi in considerazione per definire il quadro autorizzatorio:

- l'introduzione dell'attività R12 è appropriata e non comporta criticità alla gestione dell'impianto ma, anzi, la rende maggiormente flessibile, consentendo la possibilità di uscire dall'impianto con rifiuti, come ad esempio nel caso che i materiali ottenuti a seguito delle attività di recupero svolte nei settori A e B, a conclusione delle lavorazioni in essi effettuate, non abbiano caratteristiche che soddisfino i criteri di qualità e ambientali proposti per la prosecuzione del ciclo produttivo negli altri Settori dell'impianto, e pertanto, come indicato da Chimet stessa verranno "conferiti" all'esterno come rifiuti.

- le voci R13 e D15 identificano le attività di stoccaggio propedeutiche al trattamento. In assenza delle stesse il materiale in ingresso deve essere messo subito in lavorazione. Con l'autorizzazione R13/R4 e D15/D10 Chimet può prendere in carico i rifiuti conferiti per il recupero R4 e per lo smaltimento D10, in quanto non si autorizza attività di trasferimento;

- la voce R8 è definita recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori, mentre la voce R4 è definita recupero dei metalli e dei composti metallici. Si ritiene che, poiché l'attività di recupero è riferita al metallo, in analogia con altri impianti del Settore, sia più appropriata la voce R4;

I rifiuti in ingresso al Settore A e B, oltre ad essere indicati sul registro di carico e scarico devono essere tracciati con le modalità indicate all'ALLEGATO 05/Ch Flusso Tracciabilità Rifiuti Settori A e B presentato a Maggio 2022 (i rifiuti vengono tracciati mediante specifico codice a barre).

I rifiuti sono gestiti secondo le seguenti procedure che hanno carattere prescrittivo:

ALLEGATO 06

Procedura IO_07__5_D05_6 Gestione Rifiuti Sanitari presentata in prima istanza;
ALLEGATO 02

Procedura PO_021_3 Gestione Rifiuti Termodistruzione presentata a Febbraio 2023;
ALLEGATO 04/Rev 02

Procedura PO_022_2 Gestione Rifiuti Recupero presentata a Febbraio 2023_ procedura di accettazione rifiuti.

Per quanto attiene il controllo radiometrico e la necessità di adeguare la procedura al Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, nelle integrazioni di Dicembre 2022 Chimet S.p.A. dichiara che la procedura PO_002 Rev. 7 “Controllo e radioprotezione”, trasmessa con nota Prot. 1539/UT del 16.04.2021 a seguito delle richieste della CdS del 10.03.2021 rispetta le condizioni richiamate, pertanto detta procedura ha carattere prescrittivo.

In materia di radioprotezione si richiama quanto deciso in occasione della riunione della Conferenza dei Servizi del 17.10.2022:

“In merito alla procedura sulla sorveglianza radiometrica, il proponente dovrà:

- a) descrivere nella procedura cosa è previsto nel caso di accertata anomalia radiometrica e temporanea indisponibilità dell'esperto di radioprotezione e di come venga dato seguito tempestivamente alle esigenze legate alla gestione della anomalia riscontrata;
- b) prevedere che, in presenza di materiali radioattivi di origine non medicale, per i quali si è provveduto all'isolamento in assenza degli enti e sotto la supervisione dell'esperto di radioprotezione, si provveda a documentare quanto ritrovato per mezzo di numerose e dettagliate fotografie dell'intervento e di quanto isolato, in modo da poter evidenziare elementi di riconoscimento dell'oggetto che ha determinato l'anomalia”.

Quanto sopra ha carattere prescrittivo e, pertanto, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento Chimet S.p.A. deve provvedere a dare evidenza di aver recepito quanto sopra indicato.

Si dà atto di quanto dichiarato da Chimet S.p.A, ossia che nel caso non siano rispettati i criteri di accettabilità previsti in progetto, i rifiuti non possono essere accettati all'impianto ma devono essere “restituiti” al “cliente” che li ha conferiti (conferendoli direttamente allo stesso, nel caso in cui il cliente sia autorizzato a riceverli, o ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti indicato dal cliente nel caso in cui il cliente non sia provvisto di autorizzazione).

Ulteriori prescrizioni

- Per i rifiuti in ingresso, l'omologa deve dare conto dei parametri e/o provenienze e/o caratteristiche che rendono accettabile il rifiuto per il ciclo di lavoro previsto; i controlli periodici dell'accettazione devono essere condotti al fine di verificare tutti gli aspetti dell'omologa;
- Il caso di un rifiuto riscontrato non conforme quando già in lavorazione va gestito come caso di rifiuto non autorizzato ammesso all'impianto;
- Il rifiuto che viene sottoposto a verifica di conformità dell'omologa (es. mediante analisi) dovrà essere stoccato in apposita area distinta e chiaramente identificata in impianto e in planimetria;
- Il proponente dovrà produrre un rapporto di classificazione per tutti i rifiuti prodotti nel quale si dia conto:
 - che la scelta del CER è eseguita secondo le disposizioni della decisione 955-2014;
 - della tipologia/merceologia del rifiuto, del punto del ciclo in cui è prodotto, delle materie prime
 - che la classificazione di pericolosità è fatta ai sensi dei Reg. 1357/2014 e 997/2017;
 - se il rifiuto è generato regolarmente nel ciclo lavorativo;
 - che le modalità di campionamento sono state eseguite secondo la UNI 10802/14899/15310.
- la frequenza di caratterizzazione proposta diversa da “per lotto” è ammessa solo qualora nel rapporto di classificazione si dia conto della generazione regolare del rifiuto.
- Per quanto attiene le soluzioni cuproammoniacali e reagenti indicate nella tabella, nel rapporto di classificazione dovrà essere data evidenza è possibile determinare la classificazione, comprensiva delle eventuali caratteristiche HP, solo sulla base di un controllo visivo, senza ricorrere all'analisi chimica del

rifiuto. In caso contrario, detti rifiuti dovranno essere sottoposti a controllo analitico con la medesima frequenza prevista per le tipologie per le quali è già previsto il controllo mediante analisi chimica.

- I rapporti di caratterizzazione dei rifiuti prodotti sono da conservarsi con le medesime tempistiche del registro di c/s dei rifiuti.

- Per le tipologie di rifiuti eventualmente prodotte e non ricomprese nella tabella A10 del PMeC, il proponente dovrà procedere al controllo visivo su ogni lotto e al controllo analitico con la medesima frequenza prevista per le tipologie per le quali è già previsto il controllo mediante analisi chimica, salvo che nel rapporto di classificazione non sia data evidenza è possibile determinare la classificazione, comprensiva delle eventuali caratteristiche HP, solo sulla base di un controllo visivo, senza ricorrere all'analisi chimica del rifiuto.

- Per quanto non espressamente indicato o evidentemente riportato in maniera difforme nella documentazione tecnica, si richiama l'applicabilità delle pertinenti BAT WT.

1.2.2 Adempimenti di cui al Titolo III bis parte IV del D.lgs. 152/06

Sono riportati per le linee di incenerimento/coincenerimento, le disposizioni di cui all'articolato riferito all'art. 237 del D.Lgs. 152/06.

Emissione BC0006 derivante da Forno rotativo BB0001, Forno statico BB0002, Forno statico BB0003 alternativo al Forno statico BB0016 (settore B)

Emissione DC0002 derivante da Forno incenerimento Tecnitalia del settore D – DB0001 (Settore D)

PRESCRIZIONI CHE RIMANDANO ALL'ARTICOLATO DELLA NORMA

Seguono le prescrizioni che rimandano all'articolato della norma:

Art. 237 sexies

comma 1: in forza di quanto stabilito al presente comma si indica quanto segue:

- Chimet S.p.A. è autorizzata a trattare in impianto i rifiuti le cui tipologie sono state indicate nel paragrafo 13.2.1 ;

- La potenzialità termica dell'impianto di coincenerimento o carico termico nominale come definito alla lettera l dell'art. 237 ter del D.Lgs. 152/06 dichiarata dal Gestore è di 3,7 MW (Settore B) che corrisponde a 3.210.000 kcal/h (Settore B) e 9,5 MW (Settore D) che corrisponde a 8.190.000 kcal/h (Settore D)

(Si ricorda che:

- 1 MW=859845,24 Kcal/h

- il potere calorifico si esprime in Kcal/kg,

- il carico termico nominale, definito come la somma delle capacità di incenerimento dei forni espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti, è quindi $\text{kg/h} * \text{Kcal/kg} = \text{Kcal/h}$);

- al fine di definire il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le emissioni nell'atmosfera e possono superare i valori limite di emissione prescritti, Chimet S.p.A deve effettuare una proposta (o darne evidenza con specifica nota nel caso tale dato sia presente nel Manuale SME) alla Regione Toscana "Settore Autorizzazione rifiuti", ad ARPAT, all'azienda USL e al Comune entro 30 gg dalla data di rilascio del presente provvedimento;

- al fine di definire i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 237-octies, comma 11, del Titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1, Chimet SpA deve effettuare una proposta (o darne evidenza con specifica nota nel caso tale dato sia presente nel Manuale SME) alla Regione Toscana "Settore Autorizzazione rifiuti", ad ARPAT, all'azienda USL e al Comune entro 30 gg dal rilascio dal ricevimento del presente provvedimento.

- per quanto attiene le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione si richiama quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo e quanto indicato in ottemperanza al successivo art. 237 octies comma 7 e 8;

Art 237 octies

Comma 1: Chimet S.p.A., nell'esercizio dell'impianto, deve adottare tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili.

Comma 2: Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco (tale articolo si riferisce all'incenerimento in D10 in assenza di attività di recupero sulle ceneri).

Comma 3: Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorità competente.

Comma 4. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi.

Comma 5. Se vengono inceneriti e coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del secondo e terzo comma è pari ad almeno 1100°C per almeno due secondi.

Per il Settore B con riferimento alle verifiche a 1100 °C si prescrive una limitazione alla massima capacità del forno rotativo. Secondo le valutazioni fatte nello studio, occorre una diminuzione del 20% sui rifiuti pericolosi in ingresso al forno rotativo per garantire il raggiungimento dei 2 secondi per tutte le linee di flusso.

Si prescrive, per entrambi i Settori, che non deve essere effettuata alcuna miscelazione per ottenere lotti in carica che abbiano una concentrazione di sostanze organiche alogenate inferiore all'1% al fine di mantenere settato il post-combustore a 850°C .

Comma 6. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente in modo da evitare, anche nelle condizioni più sfavorevoli, che la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite ai commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, fino a quando vi è combustione di rifiuto. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

Comma 7. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento, l'autorità competente verifica che l'impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.

Si dà atto che le verifiche sono state effettuate.

Comma 10. la dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza e come previsto nel Piano di Ripristino presentato e descritto al paragrafo 13 della parte istruttoria del presente Documento. Il sito, qualora necessario, deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

Comma 11. l'impianto di incenerimento deve essere dotato di un sistema automatico per impedire l'alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi:

- a) all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e la temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;
- b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3, 4 e 5, oppure della temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;
- c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.

Comma 12. il calore generato durante il processo di incenerimento deve essere recuperato per quanto tecnicamente possibile .

Comma 13. la gestione operativa dell'impianto deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.

Art. 237 duodecies: Chimet S.p.A. dovrà rispettare quanto previsto nel presente Documento per quanto attiene le emissioni in atmosfera.

Art. 237 terdecies: Chimet S.p.A. dovrà rispettare quanto previsto nel presente Documento per quanto attiene lo scarico.

ART. 237 quattordices: Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera:

Comma 1: i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi della lettera C dell'Allegato 1 al Titolo III bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, per quanto non previsto all'Allegato VI alla Parte Quinta.

Comma 2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto all'Allegato 1 (paragrafo C, punto 1) al Titolo III bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e se conformi ai BAT AEL di cui alle BATC 2019. Di fatto devono essere rispettati i limiti indicati nel presente documento al paragrafo 1.3.

Comma 3. nell'impianto di incenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF e NH3.

L'autorità competente può autorizzare che le misurazioni in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.

Comma 5. Chimet S.p.A. deve inoltre misurare e registrare in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.

Comma 6. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente.

Comma: 10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorità competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorità che ha rilasciato la stessa.

Comma 11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dal presente Documento sono superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorità competente e l'ARPAT, fermo restando quanto previsto all'articolo 237-octiesdecies .

Comma 12. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.

ART. 237-sexiesdecies Residui non sottoposti a recupero

Comma 1. La quantità e la pericolosità dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento devono essere ridotte al minimo: I residui che non possono essere riciclati devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 152/06.

Comma 2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio di residui secchi sotto forma di polveri devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente di tali residui, ad esempio mediante l'utilizzo di contenitori chiusi.

Comma 3. Preliminarmente al riciclaggio o smaltimento dei residui prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono essere effettuate opportune analisi per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.

ART. 237-octiesdecies Condizioni anomale di funzionamento

Comma 1. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati.

A tal proposito, Chimet S.p.A. deve effettuare una proposta (o dare evidenza del periodo di tempo come sopra citato con specifica nota nel caso lo stesso fosse indicato nel manuale SME) alla Regione Toscana "Settore Autorizzazioni rifiuti", ad ARPAT, all'azienda USL e al Comune entro 30 gg dal rilascio dal ricevimento del presente provvedimento.

Comma 2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

Comma 3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

Comma 5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'autorità di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena e' ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

1.2.2 Impianto Discarica

Si dà atto che:

- i rifiuti autorizzati allo smaltimento in discarica erano identificati come scorie di prima e seconda fusione con codici CER 100601, 100701 e 100809, non pericolosi, provenienti dall'attività di flottazione della ditta Chimet S.p.A.

- Chimet S.p.A. ai fini della gestione operativa della discarica, evidenzia quanto segue:

1. la discarica non è più utilizzata a partire dal 30 Giugno 2009;

2. è stata fatta una messa in sicurezza con pompaggio surnatante eventualmente presente sotto la copertura con rivestimento impermeabile al fine di evitare l'accumulo di acqua potenzialmente contaminata installata nel 2010-2011;

3. è stata presentata domanda di svuotamento totale del materiale della discarica ai fini di recupero presso impianti terzi; il procedimento preliminare di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art.48 della LRT 10/2010 e s.m.i., avviato il 16/04/2019 si è concluso con il Decreto Dirigenziale n.853 del 27/01/2020 che esclude dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di svuotamento della discarica per rifiuti non pericolosi; allo stato attuale è attesa la produzione della documentazione per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di svuotamento. Il Piano dovrà essere aggiornato anche tenuto conto della necessità di definire un corretto codice EER per i rifiuti attualmente depositati;

4. la procedura di chiusura potrà essere eseguita nel caso in cui non venga autorizzato lo svuotamento della discarica (modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale); in tale prospettiva saranno seguite le procedure indicate nei vari Piani già approvati in fase di Autorizzazione Integrata Ambientale da aggiornare in questa fase sulla base di considerazioni emerse riguardo la corretta attribuzione del codice EER.

Prescrizione

Nelle more della definizione e formalizzazione del necessario procedimento amministrativo **si prescrive** quanto segue:

- il progetto di svuotamento della discarica deve prendere in considerazione una nuova codifica EER dei rifiuti da rimuovere e pertanto, sulla base della stessa, dovranno essere riattivate le necessarie procedure di valutazione di impatto ambientale, prima della presentazione dell'istanza di modifica dell'AIA per lo svuotamento della discarica;

- nell'attesa della presentazione del progetto o della rivalutazione della procedura di chiusura, restano valide le disposizioni gestionali di cui al D.D. della Provincia di Arezzo n. 204 del 30.12.2013, riassunte nell'allegato 2, documento istruttorio, al presente atto.

1.3 Prescrizioni e disposizioni matrice emissioni in atmosfera (autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06)

Per quanto attiene la matrice emissioni è da intendersi prescrittivo il Piano di Monitoraggio e Controllo come da elaborato in revisione 3 Allegato 23 di Maggio 2023 presentato da Chimet.S.p.A, fermo restando quanto segnalato da ARPAT nel contributo acquisito agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti in data 29.06.2023 con protocollo 312394 **che ha carattere prescrittivo.**

Per quanto riguarda la matrice emissioni è **da intendersi prescrittivo** l'elaborato BAT Allegato 14 rev 01 delle integrazioni di Agosto 2021 presentata da Chimet S.p.A;

E' inoltre prescrittivo il Manuale SME rev.7 con la prescrizione indicata da ARPAT, ossia: dopo la realizzazione della modifica del settore B, autorizzata con DD n. 16052 del 17/09/2021, con convogliamento dei fumi provenienti dai fornelli alla nuova emissione BC0009 e prima della messa in esercizio della stessa il Gestore dovrà provvedere ad apportare le necessarie modifiche allo SME e ad allineare di conseguenza il relativo Manuale

Per la gestione dei SME la Ditta dovrà attenersi alla norma UNI EN 14181, adeguandosi entro 6 mesi dalla pubblicazione agli eventuali aggiornamenti della stessa. Il campionamento a lungo termine per PCDD/PCDF/PCB_{DL} dovrà seguire la norma CEN/TS 1948-5.

Si riporta il seguente quadro emissivo trasmesso da Chimet S.p.A. con propria nota protocollo N. 2052 /UT del 14/06/2023, acquisita agli atti della Regione Toscana con protocollo 281374 del 15/06/2023, per il quale ARPAT ha rilasciato il proprio parere acquisito agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti in data 29.06.2023 con protocollo 312394.

Quadro Emissivo Aggiornato al 30 Aprile 2023 Riesame AIA 204/EC e ss.mm.ii.-

TAB. A

| Sigla | Origine | Altezza camino (m) | Sezione camino (m ²) | Portata (*) (Nm ³ /h) | Temp (°C) | Velocità (m/s) | Durata emissione | | Abbattimento |
|------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|------------------|---------|---|
| | | | | | | | h/g | gg/a | |
| AC0001 | Forni statici a griglia Settore A | 22 | 0,78 | 25.000 | Amb.-65 | 10,3 media | 24 | 300 | Postcombustore, quencher, filtro a maniche primario (2 sezioni), reattore a sorbalit, filtro a maniche secondario (2 sezioni), torre di lavaggio, torre di lavaggio e condensazione.(1) |
| AC0002 | Miscelatori e campionamento Settore A | 11 | 0,282 | 15.000 | Amb. | 14,7 | 24 | 300 | Filtro a maniche |
| AC0003 | Molini a palle del Settore A | 13 | 0,196 | 15.000 | Amb. | 10,8 | 24 | 300 | Filtro a maniche |
| AC0004 | Silos Stoccaggio Sorbalite | 11 | 0,50 - (2) | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| AC0005 | Forni di fusione Settore A | 14 | 0,282 | 10.000 | 40 | 9,8 | 24 | 300 | Filtro a maniche |
| AC0006 (3) | Silos Stoccaggio Sorbalite | 13 | 0,50 - (2) | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| BC0006 | Forno rotativo BB0001 Forno statico BB0002 Forno statico BB0003 alternativo al forno statico BB0016 | 22 | 1,53 | 35.000 | 70 | 7,98 | 24 | 250 | Postcombustore, quencher, reattore a sorbalite, filtro a maniche, torre di lavaggio, torre di lavaggio e condensazione |
| BC0007 | Molini a palle e campionatori del Settore B | 11 | 0,38 | 15.000 | Amb. | 10,8 | 24 | 300 | Filtro a maniche |
| BC0008 | Silo stoccaggio sorbalite per abbattimento fumi | 10 | 0,08 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| BC0009 (4) | Forni ossidazione termica catalizzatori di carbone granulare BB0004 e BB0005 | 15 | 0,196 | 5.000 | 180 | 11,76 | 24 | 120 (5) | Torca su camera di combustione - T°>650°C Filtro a maniche primario Filtro a maniche secondario |
| CC0005 | Tramoggia di carico del forno CB0001 | 12 | 0,018 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| CC0006 | Tramoggia di carico del forno CB0002 | 11 | 0,018 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| CC0007 | Tramoggia di carico del forno elettrico | 10 | 0,018 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| CC0008 | Silo sabbia silicea | 11 | 0,018 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----|---------------|------|------|------|------|------|------------------|
| CC0009 | Silo borace | 11 | 0,018 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| CC0010 | Silo carbon coke | 11 | 0,018 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| C00011 | Silo calcio ossido | 11 | 0,50 - (2) | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| CC0012 | Silo riserva | 12 | 0,018 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| CC0013 | Silo polmone per trasporto pneumatico ossido di rame | 12 | 0,018 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |

(1) Come Autorizzato dal D.D. 9738/2021 in corso di realizzazione nuovo impianto di abbattimento.

(2) La Sezione indicata è quella del Filtro a maniche non essendo presente un convogliatore.

(3) In Demolizione al completamento dei lavori previsti dal D.D. 16052/2021.

(4) Come autorizzato dal D.D. 16052/2021. Al momento lavori in corso di completamento seconda linea- Messa a regime della prima linea.

(5) Per ciascuna linea di bruciatura.

(*)Le portate sono normalizzate a 273,15 K e 101,3 kPa

Quadro Emissivo Aggiornato al 30 Aprile 2023 Riesame AIA 204/EC e ss.mm.ii.-

TAB. A – Segue -

| Sigla | Origine | Altezza camino (m) | Sezione camino (m ²) | Portata (*) (Nm ³ /h) | Temp (°C) | Velocità (m/s) | Durata emissione | | Abbattimento |
|------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|------------------|------|--|
| CC0014 | Silo carbonato di sodio | 11 | 0,018 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| CC0015 | Mulino di macinazione e sistema di carico e scarico mat. da recupero | 8 | 0,096 | 5.000 | Amb. | 14,5 | 24 | 250 | Filtro a maniche |
| CC0016 | Aspirazione primaria: Forno di fusione CB0001 Forno di fusione CB0002 Forno elettrico CB0004 | 22 | 1,54 | 70.000 | 110 | 17,7 | 24 | 250 | Camera di calma, filtro a maniche 1°, reattore a sorbalite, filtro a maniche 2°, torre di abbattimento a umido |
| CC0017 | Aspirazioni secondarie: Forno di fusione CB0001 Forno di fusione CB0002 Forno elettrico CB0004 Colata scoria Sfiato mescolatore per trattamento con calce dei fanghi dei filtri abbattimento primario Settore C | 15 | 1,33 | 50.000 | 30 | 11,6 | 24 | 300 | Filtro a maniche |
| CC0018 | Silos Stoccaggio Sorbalite | 13 | 0,057 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| CC0019 | Silos Stoccaggio Sorbalite | 13 | 0,057 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| DC0002 | Forno di incenerimento "Technitalia" DB0001 del Settore D | 22 | 1,54 | 60.000 | 70 | 13.59 | 24 | 300 | Postcombustore, quencher, reattore a carboni attivi e bicarbonato di sodio, filtro a maniche, torre di lavaggio, torre di lavaggio e condensazione |
| DC0005 | Silo stoccaggio carbone per abbattimento fumi | 10 | 0,057 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| DC0006 | Silo stoccaggio polverino di recupero (ceneri leggere) | 14 | 0,018 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| DC0006 bis | Silo stoccaggio polverino di recupero (ceneri leggere) | 14 | 0,018 | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| DC0007 (1) | Caldaia – lavaggio bidoni 201 kWt | 7 | 0,049 | 300 | 120 | 2,45 | 12 | 300 | |
| DC0008 (1) | Caldaia – lavaggio bidoni 276 kWt | 7 | 0,049 | 400 | 120 | 3,26 | 12 | 300 | |
| EC0020 | Affinazione | 20 | 4,37 | 154.500 | Amb. | 9,8 | 24 | 365 | Filtri a maniche, torri di abbattimento e torri assorbimento acidi |
| | Cappe Laboratorio Analisi Sett. N | | | | | | | | |
| EC0021 | Forno di calcinazione idrossidi Settore E | 13 | 0,125 | 3.500 | 180 | 13,6 | 24 | 220 | Filtro a maniche Torre di lavaggio |
| EC0023 | Silo stoccaggio carbonato di sodio | 12 | 0.50 - (2) | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |

- (1) Emissioni in fase di dismissione come previsto da pratica Codice ARAMIS 61289 – Impianto di Concentrazione acque saline. Pratica SUAP 43/2023 in fase di approvazione.
- (2) La Sezione indicata è quella del Filtro a maniche non essendo presente un convogliatore.
- (*)Le portate sono normalizzate a 273,15 K e 101,3 kPa

Quadro Emissivo Aggiornato al 30 Aprile 2023 Riesame AIA 204/EC e ss.mm.ii.-

TAB. A – Segue –

| Sigla | Origine | Altezza camino (m) | Sezione camino (m ²) | Portata(*) (Nm ³ /h) | Temp (°C) | Velocità (m/s) | Durata emissione | | Abbattimento |
|------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|------------------|------|---|
| | | | | | | | h/g | gg/a | |
| FC0002 | Silos Stoc. Carbone attivo | 10 | 0.50 - (1) | N.A. | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | Filtro a maniche |
| HC0001 | Sfiato di sicurezza locale stoccaggio cianuri | 4 | 0.05 | 2.000 | Amb. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| VC0001 | Caldaia metano 2.093 kWt | 7,5 | 0,196 | 2.500 | 230 | 6,53 | 24 | 365 | |
| VC0002 | Caldaia metano 2.093 kWt | 7,5 | 0,196 | 2.500 | 230 | 6,53 | 24 | 365 | |
| VC0004/1 | Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 400 kWel/1.209,09 kWt | 3 | 0.028 | 2050 | 420 | 51.6 | | | Rif. Art. 273-bis comma 16 – nuova emissione con durata inferiore alle 500 ore/anno. Richiesta esenzione applicazione limiti emissivi |
| VC0004/2 | Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 640 kWel 1.966,26 kWt | 3 | 0.066 | 3150 | 500 | 37.5 | | | |
| VC0004/3 | Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 640 kWel 1.966,26 kWt | 3 | 0.066 | 3150 | 500 | 37.5 | | | |
| VC0004/4 | Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 400 kWel/1.209,09 kWt | 3 | 0.028 | 2050 | 420 | 51.6 | | | |
| VC0004/5 | Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 640 kWel 1.966,26 kWt | 3 | 0.066 | 3150 | 500 | 37.5 | | | |
| VC0004/6 | Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 640 kWel 1.966,26 kWt | 3 | 0.066 | 3150 | 500 | 37.5 | | | |
| DC0009 (2) | Caldaia acqua calda sanitaria – lavaggio bidoni 25 kWt | D.Lgs. 152/2006, art.282 | | | | | | | |
| FC0001 | Emissione di emergenza cloro per stoccaggio cloro | D.Lgs. 152/2006 art. 272, comma 5 | | | | | | | |
| GC0002 | Sfiato sicurezza bruciatore forno Fusione BGB0001 | D.Lgs. 152/2006 art. 272, comma 5 | | | | | | | |
| GC0003 | Sfiato sicurezza bruciatore forno Fusione BGB0002 | D.Lgs. 152/2006 art. 272, comma 5 | | | | | | | |
| GC0004 | Sfiato sicurezza bruciatore forno Fusione BGB0003 | D.Lgs. 152/2006 art. 272, comma 5 | | | | | | | |

- (1) La Sezione indicata è quella del Filtro a maniche non essendo presente un convogliatore.
 - (2) Emissioni in fase di dismissione come previsto da pratica Codice ARAMIS 61289 – Impianto di Concentrazione acque saline. Pratica SUAP 43/2023 in fase di approvazione.
- (*)Le portate sono normalizzate a 273,15 K e 101,3 kPa

Quadro Emissivo Aggiornato al 30 Aprile 2023 Riesame AIA 204/EC e ss.mm.ii.-
TAB. A – Segue -

| Sigla | Origine | Altezza camino (m) | Sezione camino (m ²) | Portata (*) (Nm ³ /h) | Temp (°C) | Velocità (m/s) | Durata emissione | | Abbattimento |
|--------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|------------------|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | h/g | gg/a | |
| TC0001 | Estrazione aria calda raffreddamento compressori (5 camini) | | | | | | | | D.Lgs. 152/2006 art. 272, comma 5 |
| VC0005 | Caldaia a metano 263 kWt riscaldamento e acqua calda sanitaria | | | | | | | | D.Lgs. 152/2006, art.282, comma 1 |
| VC0006 | Caldaia a metano 263 kWt riscaldamento e acqua calda sanitaria | | | | | | | | D.Lgs. 152/2006, art.282, comma 1 |
| VC0007 | Sfiati Impianto distribuzione Vapore/ritorno condense (N.5) | | | | | | | | D.Lgs. 152/2006 art. 272, comma 5 |

(*)Le portate sono normalizzate a 273,15 K e 101,3 kPa

Quadro Emissivo Aggiornato al 30 Aprile 2023 Riesame AIA 204/EC e ss.mm.ii.-

TAB. B

| Sigla | Origine | Inquinanti emessi e valori limite | | Altre prescrizioni |
|---------------------------|--|--|--|---|
| | | Tipologia | (mg/Nm ³) | |
| AC000 1 ⁽⁸⁾ | Forni statici a griglia Settore A da dedicare esclusivamente al Materiale Orafo L. 426/98 Art. 4 c. (spazzature) | CO | 50 ⁽¹⁾ | I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 11%. Nella camera di post-combustione: -misurazione e registrazione in continuo di temperatura e ossigeno; -tenore di ossigeno (6% in volume); -velocità media dei fumi in ingresso 10 m/s; -tempo di contatto 2 s; -temperatura dei fumi ≥ 850 °C. Accensione del forno dopo il raggiungimento, da parte del post-combustore, di una temperatura ≥ 850 °C. Spegnimento del postcombustore per temperature del forno < 150 °C. Registrazione in continuo della temperatura all'interno del forno di incenerimento. |
| | | Polveri totali | 10 ⁽¹⁾ | |
| | | COT | 10 ⁽¹⁾ | |
| | | Hcl | 10 ⁽¹⁾ | |
| | | HF | 1 ⁽¹⁾ | |
| | | Sox | 50 ⁽¹⁾ | |
| | | Nox | 150 ⁽¹⁾ | |
| | | Cd+Tl | 0,05 ⁽¹⁾ | |
| | | Hg | 0,05 ⁽¹⁾ | |
| | | (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) (PCDD+PCDF) | 0,5 ⁽¹⁾ (0,1*10 ⁻⁶) ⁽²⁾ | |
| IPA | 0,01 ⁽²⁾ | | | |
| AC000 2 | Miscelatori e campionamento Settore A | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| AC000 3 | Molini a palle del Settore A | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| AC000 4 | Silo stoccaggio Sorbalite per abbattimento fumi | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| AC000 5 | Forni di fusione Settore A | Polveri totali COV | 5 ⁽¹⁾ 35 ⁽¹⁾ | |
| AC000 6 | Silo stoccaggio Sorbalite per abbattimento fumi | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| BC000 7 | Molini a palle e campionatori del Settore B | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| BC000 8 | Silo stoccaggio Sorbalite per abbattimento fumi | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| BC000 9 ⁽⁷⁾ | Forni ossidazione termica catalizzatori di carbone granulare BB0004 e BB0005 | CO Polveri Totali | 100 ⁽¹⁾ 5 ⁽¹⁾ | Come media del periodo di campionamento ⁽⁶⁾ Come media del periodo di campionamento ⁽⁶⁾ |

(1) Valore medio orario;

(2) Valore medio 8 ore;

(6) Entro sei mesi dalla messa in servizio compagna per rilevare: Somma 10 metalli, Cadmio + Tallio, Mercurio, HF, HCl, Ammoniaca, Ossidi di Zolfo come SO₂, Ossidi di Azoto come NO₂, Carbonio Organico Totale (COT), Polveri totali, Monossido di carbonio (CO), PCDD/PCDF, PCB dl, IPA. Trasmissione dati monitoraggio entro 3 mesi dal termine della campagna di analisi con valutazione del quadro emissivo.

(7) Come autorizzato dal D.D. 16052/2021. Al momento lavori in corso di completamento seconda linea- Messa a regime della prima linea.

(8) In corso modifica autorizzata con DD 9378 del 08/06/2021;

Quadro Emissivo Aggiornato al 30 Aprile 2023 Riesame AIA 204/EC e ss.mm.ii.-
TAB. B – Segue-

| Sigla | Origine | Inquinanti emessi e valori limite | | Altre prescrizioni |
|------------|---|--|--|--------------------|
| | | Tipologia | (mg/ Nm ³) | |
| CC00 05 | Tramoggia di carico del forno CB0001 | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| CC00 06 | Tramoggia di carico del forno CB0002 | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| CC00 07 | Tramoggia di carico del forno elettrico | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| CC00 08 | Silo sabbia silicea | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| CC00 09 | Silo borace | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| CC00 10 | Silo carbon coke | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| C000 11 | Silo calcio ossido | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| CC00 12 | Silo riserva | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| CC00 13 | Silo polmone per trasporto pneumatico ossido di rame | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| CC00 14 | Silo carbonato di sodio | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| CC00 15 | Mulino di macinazione e sistema di carico e scarico mat. da recupero | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| CC00 16 | Aspirazione primaria Forno di fusione CB0001 Forno di fusione CB0002 Forno elettrico CB0004 | Polveri totali SOx COV Cd+Hg+Tl Ni+Se+Te (Sb+Cr III, Pd+Pb+Pt+Cu+Rh+Sn+V+ Zn) | 5 ⁽¹⁾ 50 ⁽¹⁾ 30 ⁽¹⁾ 0,1 ⁽¹⁾ 1 ⁽¹⁾ 5 ⁽¹⁾ | |
| CC00 17 | Aspirazioni secondarie: Forno di fusione CB0001 Forno di fusione CB0002 Forno elettrico CB0004 Colata scoria Sfiato mescolatore per trattamento con calce dei fanghi dei filtri abbattimento primario Settore C | Polveri totali ¹ | 5 ⁽¹⁾ | |
| CC00 18 | Silo stoccaggio Sorbalite per abbattimento fumi | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| CC00 19 | Silo stoccaggio Sorbalite per abbattimento fumi | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |

(1) Valore medio orario;

Quadro Emissivo Aggiornato al 30 Aprile 2023 Riesame AIA 204/EC e ss.mm.ii.-
TAB. B – Segue-

| Sigla | Origine | Inquinanti emessi e valori limite | | Altre prescrizioni |
|---------------------------|---|---|---|---|
| | | Tipologia | (mg/ Nm ³) | |
| DC00 05 | Silo stoccaggio carbone per abbattimento fumi | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| DC00 06 | Silo stoccaggio polverino di recupero (ceneri leggere) | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| DC00 06bis | Silo stoccaggio polverino di recupero (ceneri leggere) | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| EC00 20 | Affinazione | HCl NOx SOx Polveri totali NH ₃ Cl ₂ | 8.84 ⁽¹⁾ 61.85 ⁽¹⁾ 44.18 ⁽¹⁾ 5 ⁽¹⁾ 8.84 ⁽¹⁾ 1.77 ⁽¹⁾ | |
| | Cappe Laboratorio Saggi Settore N | Cu Cd | 4.42 ⁽¹⁾ 0,088 ⁽¹⁾ | |
| EC00 21 | Forno di calcinazione idrossidi dell'impianto ecologico | Polveri totali NH ₃ | 5 ⁽¹⁾ 10 ⁽¹⁾ | |
| EC00 23 | Silo stoccaggio carbonato di sodio | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| FC00 02 | Silo stoccaggio Carbone Attivo per abbattimento fumi | Polveri totali | 5 ⁽¹⁾ | |
| DC00 07 ⁽²⁾ | Caldaia – lavaggio bidoni 201 kWt | NOx CO | 300 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ | I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3%. |
| DC00 08 ⁽²⁾ | Caldaia – lavaggio bidoni 276 kWt | NOx CO | 300 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ | I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3%. |
| VC00 01 | Caldaia metano 2093 kWt | NOx CO | 100 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ | I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3%. |
| VC00 02 | Caldaia metano 2093 kWt | NOx CO | 100 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ | I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3%. |

(1) Valore medio orario;

(2) Emissioni che saranno dismesse a seguito di autorizzazione in riferimento alla Istanza Modifica Non Sostanziale A.I.A. ai sensi dell' Art. 29-nonies Comma 1) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Impianto Concentrazione acque Saline provenienti dal Settore E. Pratica SUAP n. 43/2023. Codice ARAMIS 61289

**Quadro Emissivo Aggiornato al 30 Aprile 2023 Riesame AIA 204/EC e ss.mm.ii.-
TAB. B – Segue-**

| Sigla | Origine | Inquinanti emessi e valori limite | | Altre prescrizioni |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Tipologia | (mg/ Nm ³) | |
| DC00 09 ⁽¹⁾ | Caldaia acqua calda sanitaria – lavaggio bidoni 25 kWt | | | |
| FC00 01 | Emissione di emergenza cloro per stoccaggio cloro | | | |
| GC00 02 | Sfiato sicurezza bruciatore forno Fusione BGB0001 | | | |
| GC00 03 | Sfiato sicurezza bruciatore forno Fusione BGB0002 | | | |
| GC00 04 | Sfiato sicurezza bruciatore forno Fusione BGB0003 | | | |
| HC00 01 | Sfiato di sicurezza locale stoccaggio cianuri | | | |
| NC00 01 | Cappe laboratorio di analisi | | | |
| TC00 01 | Estrazione aria calda raffreddamento compressori (5 camini) | | | |
| VC00 04/1 | Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 400 kWel/1.209,09 kWt | | | |
| VC00 04/2 | Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 640 kWel 1.966,26 kWt | | | |
| VC00 04/3 | Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 640 kWel 1.966,26 kWt | | | |
| VC00 04/4 | Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 400 kWel/1.209,09 kWt | | | |
| VC00 04/5 | Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 640 kWel 1.966,26 kWt | | | |
| VC00 04/6 | Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 640 kWel 1.966,26 kWt | | | |
| VC00 05 | Caldaia a metano 263 kWt riscaldamento e acqua calda sanitaria | | | |
| VC00 06 | Caldaia a metano 263 kWt riscaldamento e acqua calda sanitaria | | | |
| VC00 07 | Sfiati Impianto distribuzione Vapore/ritorno condense (N.5) | | | |

(1) Emissioni in fase di dismissione come previsto da pratica Codice ARAMIS 61289 – Impianto di Concentrazione acque saline. Pratica SUAP 43/2023 in fase di approvazione.

Segue il quadro emissivo, per quanto concerne le emissioni di cui al Titolo III bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, riferito alle linee di coincenerimento e precisamente emissione BC0006 (Forno rotativo BB0001, Forno statico BB0002, Forno statico BB0003 alternativo al forno statico BB0016) e emissione DC0002 (Forno di incenerimento “Tecnitalia” DB0001 del Settore D). I seguenti limiti, sono definiti in base all’Allegato I al Titolo III bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 adeguati con quanto previsto dalle BATC 2019 (limiti media giornalieri e media nel periodo di campionamento). Vedi note in fondo alle Tabelle

| INQUINANTI | Medie giornaliere | Medie su 30 min. in un periodo di 24h | | MEDIA del periodo di campionamento (Nota 6) | MEDIA del periodo di campionamento (Nota 6) | Periodo di campionamento a lungo termine (Nota 5) |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|---|---|---|
| | | 100% (A) | 97% (B) | | | |
| | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | mg/Nm ³ | ng/Nm ³ | ng/Nm ³ |
| Polveri totali | 5 | 30 | 10 | --- | --- | --- |
| Sostanze organiche sottoforma di gas e vapori, espresse come TVOC | 10 | 20 | 10 | --- | --- | --- |
| Composti inorganici del Cloro sottoforma di gas o vapore espressi come HCl | 8 | 60 | 10 | --- | --- | --- |
| Composti inorganici del Fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come HF | <1 | 4 | 2 | | | --- |
| Ossido di zolfo espressi come SO ₂ | 40 | 200 | 50 | --- | --- | --- |
| Ossidi di Azoto espressi come NO _x | 180 Settore D (nota 1) 180 Settore B (nota 1) | 300 | | --- | --- | --- |
| Monossido di carbonio espresso come CO | 50 | 100 | | --- | --- | --- |
| NH ₃ | 15 | 60 | 30 | --- | --- | --- |
| Diossine e furani PCDD/F + PCB diossina-simili nota 4 | --- | --- | --- | --- | 0,08 | 0,1 (nota 2) |
| Idrocarburi policiclici aromatici IPA nota 4 | --- | --- | --- | 0,01 | | --- |
| Hg (nota 3) | | --- | --- | 0,02 | | |
| Cd + Tl | --- | --- | --- | 0,02 | --- | |
| Sb + As + Cr + Ni + Pb + Co + Cu + Mn + V | --- | --- | --- | 0,3 | --- | |

Nota 1: Il limite superiore dell'intervallo dei BAT-AEL è di 180 mg/Nmc³ se la SCR non è applicabile, infatti la ditta ha dimostrato che SCR non è perseguibile (nell'ottica di una BAT disponibile)

Nota 2: Il BAT-AEL non si applica se è dimostrato che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.

Nota 3: Si applica o il BAT-AEL per la media giornaliera o per la media del periodo di campionamento o il BAT-AEL per il periodo di campionamento a lungo termine. Può essere applicato il BAT-AEL per il campionamento a lungo termine nel caso di impianti di incenerimento di rifiuti con un comprovato tenore di mercurio contenuto e stabile (ad esempio mono-flussi di rifiuti di composizione controllata).

Nota 4: in caso di campionamento a breve termine (discontinuo) si ricorre a un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore.

Nota 5: Valore su un periodo di campionamento compreso tra 2 e 4 settimane.

Nota 6: Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna. Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni/campionamenti di 30 minuti n/ó a una media di tre misurazioni consecutive, è possibile ricorrere a una procedura più adeguata.

Si esplicitano pertanto le seguenti prescrizioni:

1. Devono essere rispettati i seguenti limiti emissivi:

- per NO_x i seguenti limiti 180 mg/Nm³ Settore D e 180 mg/Nm³ Settore B;
- per NH₃ 15 mg/Nm³
- per Diossine e furani PCDD/F + PCB diossina-simili sia il limite per la MEDIA del periodo di campionamento di 0,08 ng/Nm³ che il limite long term di 0,1 ng/Nm³
- per gli altri parametri e si rimanda alla lettura della Tabella stessa;
- i nuovi limiti devono essere rispettati fin dal rilascio dell'AIA, ad eccezione per i limiti long term su PCDD/F + PCB diossina-simili e per il Hg che dovranno essere rispettati dal 3.12.2023, nel frattempo valgono i limiti attuali (pertanto per il Hg fino al 3.12.2023 è sufficiente che sia rispettato il valore medio orario di 0,05 mg/Nm³);

- il sistema di campionamento in continuo deve essere messo in funzione in tempi congrui in quanto, dal 3.12.2023, deve essere rispettato il BAT AEL long term per Diossine e furani PCDD/F + PCB diossina-simili;
- in analogia con altri impianti si può accettare, almeno in una fase iniziale, che il sistema di monitoraggio in continuo sia installato su una sola delle due emissioni.

Ulteriori prescrizioni tenuto conto anche del contributo di ARPAT

1. Il sistema di campionamento in continuo delle diossine a servizio dell'emissione DC0002, già installato ed utilizzato in passato, dovrà essere riattivato in tempi congrui con riferimento alla scadenza del 3.12.2023. La bozza di protocollo di gestione presentata dalla ditta dovrà essere perfezionata e trasmessa all'autorità competente entro 30 giorni dal rilascio dell'AIA, dopo essere stata definita, anche in ambito di specifico tavolo tecnico con ARPAT, secondo le tempistiche e modalità di attivazione del campionatore. Prima della riattivazione del sistema di campionamento in continuo ed entro il 3.12.2023, dovrà essere revisionato il PMC con la parte inerente detto monitoraggio nonché una revisione del Manuale SME che tenga conto del medesimo.

2. I limiti long-term per i microinquinanti organici prescrittivi potranno essere rivalutati eventualmente dopo un periodo di monitoraggio. Tali limiti dovranno essere inseriti anche nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

3. Il Gestore deve dettagliare per scritto, con specifica nota da trasmettere agli Enti competenti entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le motivazioni per cui al momento non ritiene opportuno prevedere un campionamento in continuo delle diossine al camino BC0006. In questa fase, disponendo l'attivazione del campionamento all'emissione DC0002, in considerazione di quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi, è possibile valutare gli esiti di questo primo monitoraggio e rimandare la questione relativa al camino BC0006 ad una successiva valutazione.

Per quanto attiene il sistema di campionamento in continuo con riferimento a Hg, sulla base di quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi, si prende atto delle dichiarazioni del Gestore in merito alla non necessità di installazione di un campionatore in continuo del mercurio, riservandosi di rivalutare in futuro l'ipotesi di tale monitoraggio anche in visione della istanza di modifica sostanziale dell'AIA acquisita agli atti della RT in data 20.04.2022, con protocollo n.162784, effettuata dalla Chimet S.p.A. a Marzo 2022, attualmente sospesa.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER TUTTE LE EMISSIONI

I camini delle emissioni, devono:

- rispettare quanto stabilito nell'allegato n.1, punto 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale 19.02.1991 n.33 "Altezza dei camini e convogliamento delle emissioni" nonché del PRQA approvato con Delibera del Consiglio della Regione Toscana 72/2018;
- le postazioni di prelievo dovranno essere conformi alla UNI EN 15259; per i soli requisiti di sicurezza si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni in altezza per il prelievo e la misura delle emissioni in atmosfera", approvato con Delibera Giunta Regionale n.528 del 01.07.2013.

1.4 Prescrizioni : scarichi idrici e gestione delle acque meteoriche dilavanti

Per quanto attiene la matrice scarichi è da intendersi prescrittivo il Piano di Monitoraggio e Controllo come da elaborato in revisione 3 Allegato 23 di Maggio 2023 presentato da Chimet.S.p.A, fermo restando quanto segnalato da ARPAT nel contributo acquisito agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti in data 29.06.2023 con protocollo 312394 **che ha carattere prescrittivo.**

Per quanto riguarda la matrice scarichi è da intendersi **prescrittivo** l'elaborato BAT Allegato 14 rev 01 delle integrazioni di Agosto 2021 presentata da Chimet S.p.A;

Si rimanda al paragrafo 7 per la descrizione completa del ciclo degli scarichi e delle acque meteoriche dilavanti.

Segue il quadro prescrittivo autorizzatorio come approvato in sede di riunione della Conferenza dei servizi del 21.04.2023.

Si dà atto della Procedura PO-040 rev 2 del 30.06.2021 fornita con le integrazioni trasmesse ad Agosto 2021 e relative Tavole **che assume carattere prescrittivo** per la gestione dei reflui. La procedura ha il seguente OGGETTO: Definire modalità operative per la gestione delle varie tipologie di acque dello stabilimento al fine di prevenire l'inquinamento ed assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e secondo quanto riportato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.204/EC del 30 Dicembre 2013 e concessione demaniale scarico in Fosso regola D.D. 14785 del 12/10/2017. I contenuti del capitolo 5 coprono quanto indicato nell'allegato 5 del DPGR n.46/R del 8 settembre 2008 – Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n.20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”, così come modificato dal DPGRT 10 del 21 gennaio 2015.

Lo scarico delle AMDNC nel fosso Regola può essere fatto solo in 2 casi eccezionali:

- eventi meteorici eccezionali, ovvero eventi con un tempo di ritorno superiori a 100 anni; nella fossa di raccolta è presente uno stramazzo con altezza tale da impedire lo scarico in condizioni normali;
- fermo impianti prolungato: si tratta di un evento che deve essere previsto, ma che non si è verificato mai ad oggi, dopo la messa in atto del sistema di raccolta totale delle acque gestite nello Stabilimento; in questo caso, prima di effettuare lo scarico, si verifica che le acque del bacino EA0015 siano conformi allo scarico in acque superficiali.

Al fine di verificare che le acque del bacino EA 0015 siano effettivamente non contaminate, deve essere effettuato un campionamento annuale delle acque in condizioni normali e in caso di eventi eccezionali, anche senza scarico.

Si dà atto che le acque meteoriche non contaminate possono essere immesse nel fosso Regola in forza della concessione demaniale scarico in Fosso regola D.D. 14785 del 12/10/2017, ma non necessitano di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 in quanto NON CONTAMINATE.

Si prescrive quanto segue:

- lo scarico S1, fino ad una portata massima di 2.500 m³ /anno, assimilabile al domestico, in pubblica fognatura dovrà essere preventivamente trattato nell'impianto di chiaro-flocculazione preposto per l'abbattimento dei metalli; l'impianto dovrà garantire l'abbattimento nello scarico dei seguenti parametri: Rame, Piombo, Zinco, Selenio, Boro, Cadmio, Cromo Totale, Mercurio, Nichel, As e per il pH fino ai limiti previsti per uno scarico in acque superficiali così come indicati in tabella 3 dell'allegato V alla parte III del D.lgs. 152/2006;
- i limiti tabellari non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo; 7. dato il carattere, esclusivamente eccezionale, del by pass dello scarico assimilabile al domestico non trattato, si consente, per il tempo minimo al ripristino del sistema, di scaricare tale refluò nel rispetto dei limiti per la pubblica fognatura per le stesse sostanze di cui sopra;
- dovranno essere previsti i monitoraggi analitici dei seguenti parametri Al, B, Cd, Cr totale, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Sn, Zn, As e solfuri, solfati, cloruri, pH, fluoruri, saggio di tossicità acuta, montevalle del sistema di trattamento dello scarico assimilabile al domestico con cadenza semestrale. I rapporti di prova dovranno essere conservati e tenuti a disposizione degli Enti per verifiche e controlli per tutta la durata dell'autorizzazione. La ditta unitamente ai risultati analitici del monitoraggio dovrà indicare nella Relazione Tecnica Annuale anche la lettura del misuratore di portata;
- dovrà essere garantita una manutenzione ordinaria e straordinaria sui sistemi di blocco automatico di adduzione dei reflui al bacino di rilancio BA002, ai sistemi di rilancio, trattamento e decantazione riguardanti i reflui assimilabili al domestico;
- lo scarico in pubblica fognatura dovrà essere attivato in maniera automatica in caso di impossibilità di recepimento del bacino BA002;
- in caso di attivazione dello scarico in pubblica fognatura dovrà essere comunicata ad Arpat, Regione Toscana e a Nuove acque S.p.A., l'attivazione, dello stesso; Nella Relazione Tecnica annuale dovrà essere riportata la sintesi annuale riguardo l'attivazione dello scarico in pubblica fognatura con indicazione della portata annua scaricata;

- si dovrà prevedere, qualora non già previsto, un sistema di blocco (anche con adeguamento delle procedure interne gestionali) del funzionamento del sistema di trattamento bidoni, in caso di mancato recepimento del refluo da parte del bacino BA002;
- in caso di attivazione del bypass di emergenza dello scarico assimilabile al domestico (da attivarsi solo in caso di eventi accidentali straordinari), entro 24 ore dall'attivazione, dovrà essere comunicata l'attivazione ad Arpat, Regione Toscana e a Nuove acque S.p.A., indicando il tipo di guasto riscontrato e in via preventiva i tempi riparazione del guasto e la conseguente disattivazione dello stesso; l'attivazione di detto by pass di emergenza avente, una portata di 330 l/h, non potrà superare il tempo strettamente necessario alla riparazione del guasto riscontrato e comunque per un periodo non superiore alle 48 ore; Nella Relazione Tecnica Annuale dovrà essere riportata la sintesi annuale riguardo l'attivazione detto by-pass in pubblica fognatura con indicazione della portata scaricata per ogni evento e la portata annua;
- la gestione dei rifiuti derivanti dal sistema di chiaro -flocculazione dei reflui assimilabili al domestico dovrà avvenire nell'ambito del sistema di gestione ambientale ad oggi approvato riguardo i rifiuti prodotti dall'attività di trattamento rifiuti; 15.
- la rimozione del misuratore di portata non è permessa se non previo assenso di Nuove Acque S.p.A. (che provvederà ad effettuare o richiederne la lettura). I dati registrati dovranno essere resi disponibili per controlli e mantenuti a disposizione per almeno 5 anni;

Il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, sulla base di quanto emerso in sede di riunione della Conferenza dei servizi del 21.04.2023 si riserva la possibilità di rivalutare il quadro prescrittivo di cui sopra, con particolare riferimento ai limiti allo scarico, una volta appositamente sentito il gestore della fognatura.

- La gestione definita di emergenza dei bacini EA013 e EA014 dovrà essere comunicata a Regione Toscana ed ARPAT, Dipartimento di Arezzo, con congruo anticipo e comunque non potrà contemplare uno scarico delle acque saline di processo.
- Il proponente dovrà dimostrare, a richiesta, che le pompe che avviano le AMD verso i bacini EA0011 e EA0012 sono sempre entrate in funzione in corrispondenza dell'inizio di ogni evento piovoso per il tempo necessario al rilancio delle AMPP, pari a 240 mc).
- La linea di scarico delle AMD dal bacino EA0015 verso il fosso Regola dovrà essere dotata di un pozzetto di ispezione e prelievo, da indicare nella tavola 17, insieme alle coordinate del punto di scarico nel fosso Regola; tale pozzetto dovrà essere adeguatamente segnalato in impianto (cartellonistica o altro sistema identificativo) e in grado di contenere, a seguito dello scarico, un volume di refluo (si propone circa 100 litri) a disposizione degli organi di controllo per l'effettuazione di prelievo campioni;
- Vista la descrizione del sistema e le dimensioni del bacino EA0015, pur ritenendo che sia possibile per il proponente stabilire almeno 24 ore prima se dovrà procedere con uno scarico dal bacino EA0015, si ritiene accettabile la condizione di esclusione del caso di emergenza, purché questa sia opportunamente dimostrata e dovuta a imprevedibili quantitativi di AMD.

1.5 Prescrizioni Emissioni sonore

Si rimanda ai contenuti del paragrafo 8 della parte istruttoria del presente Documento.

Si dà atto che Chimet S.p.A. ha recepito la seguente prescrizione: *il piano di monitoraggio e controllo dovrà prevedere un rilevamento fonometrico con frequenza biennale da svolgersi ai recettori P1 e P2 (punti già utilizzati nel corso degli anni per gli autocontrolli AIA) con l'aggiunta di un punto nel lato ovest della ditta (zona recettore 63) nella revisione 3 del Piano di Monitoraggio e Controllo (Elaborato Allegato 23) trasmesso in data 14.06.2023. Chimet S.p.A. deve provvedere ad aggiornare la valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'installazione.*

1.6 Prescrizioni BAT

E' prescrittivo l'elaborato BAT presentato da CHIMET S.p.A. come Allegato 14 rev 01 delle integrazioni di

Agosto 2021.

1.7 Prescrizioni Piano di Monitoraggio e Controllo e PEI

E' prescrittivo l'elaborato versione 3 Allegato 23 di Maggio 2023 con le prescrizioni indicate da ARPAT nel contributo acquisito agli atti del Settore Autorizzazioni Rifiuti in data 29.06.2023 con protocollo 312394.

Si riportano pertanto le seguenti prescrizioni:

per la parte inerente i "rifiuti in ingresso" :

- 1. il piano di campionamento periodico per la turnazione fra diversi produttori, dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dal rilascio dell'atto, insieme alla dichiarazione della frequenza di rinnovo dell'omologa, che dovrà essere minimo annuale*
- 2. il tipo di controllo solo "visivo" nelle tabelle A8.1 e A8.2 è ammesso solo qualora in fase di omologa non sia richiesta un'analisi chimica*
- 3. le categorie merceologiche non esplicitamente riportate nelle tabelle A8.1 e A8.2 devono essere considerate a criticità alta*
- 4. l'omologa dovrà riportare quale è la categoria merceologica di appartenenza del rifiuto*
- 5. la percentuale dei controlli effettuati sui rifiuti destinati a recupero e a smaltimento dovrà corrispondere alla percentuale dei quantitativi autorizzati in ingresso a recupero e a smaltimento*
- 6. nelle relazioni annuali, il proponente dovrà fornire la rendicontazione dei controlli effettuati completa di tutte le informazioni che possano far comprendere l'adeguatezza del piano previsto, dando conto almeno:*
 - a) del numero totale di distinti conferitori e il numero totale dei distinti conferimenti*
 - b) del numero totale di distinti conferitori controllati*
 - c) del numero di CER conferiti suddiviso per le diverse categorie merceologiche*
 - d) del numero di conferitori suddiviso in base al conferimento di uno o più CER appartenenti alle tre diverse categorie di criticità*
 - e) del numero di conferimenti suddivisi in base alle quantità annuali delle tre diverse fasce di tonnellaggio per ogni livello di criticità*
 - f) del numero totale di controlli tipo 02 (conformità all'omologa) suddiviso per controlli solo visivi e controlli visivi/analitici*
 - g) del numero totale di controlli tipo 02 (conformità all'omologa) suddiviso per le diverse fasce di tonnellaggio per ogni livello di criticità*
 - h) del numero di controlli suddivisi per conferimenti nella fascia 1-50 t/anno e nella fascia >50 t/anno per ogni categoria merceologica controllata*

Relativamente alle emissioni e ai relativi metodi di campionamento e analisi:

- dovranno essere applicati i metodi riportati nel documento "Elenco ricognitivo dei metodi di campionamento e analisi per le emissioni in atmosfera pubblicato sul sito web di ARPAT";*
- il metodo da applicare per il campionamento e analisi dovrà essere quello della revisione vigente al momento del campionamento analisi;*
- è accettato un anno di tempo dall'emissione della revisione dell'elenco metodi per l'adeguamento ad un nuovo metodo inserito nella revisione stessa."*

Il PmC dovrà essere revisionato al momento dell'avvio del sistema di campionamento in continuo delle diossine, il cui sistema di gestione dovrà essere concordato con questa Agenzia. Si ricorda che il campionamento dovrà essere attivato entro il 03.12.2023.

Si dà atto che Chimet S.p.A. ha presentato il PEI tra gli elaborati depositati in prima istanza quale ALLEGATO 08 Procedura PO_010_5 Piano di Emergenza Interno.

1.8 Prescrizioni e disposizioni inerenti il suolo e il sottosuolo e rischio idrogeologico/ Piano di ripristino dell'area e Relazione di Riferimento

PIANO DI RIPRISTINO DELL'AREA AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ

Dovrà essere predisposto un piano di ripristino dell'area dettagliato, al momento in cui sarà prevista la dismissione dell'impianto.

Deve essere presentato entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del provvedimento AIA una proposta preliminare DI PIANO DI RIPRISTINO DELL'AREA AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

- Sussistendo la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in funzione delle attività dell'impianto della Ditta, si intende verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la cogenza dell'obbligo di procedere alla redazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c). Pertanto la relazione di riferimento dovrà essere adeguata sulla base delle indicazioni dell'Allegato 1 al DM n. 95 del 15/04/2019 e di quanto emerge dai monitoraggi relativi alla bonifica individuata con codice regionale condiviso AR070*. **La versione aggiornata deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.**

ASPETTI IDROGEOLOGICI

- La gestione del monitoraggio dei pozzi e piezometri, attualmente distinti fra procedimento di AIA e bonifica, dovrà essere ricompresa nel medesimo sistema di monitoraggi AIA in modo da fornire il quadro completo di riferimento ambientale dell'azienda, uniformando la loro gestione in termini di controllo con quella prevista per il procedimento di bonifica ed inserendo tutti gli analiti attualmente non considerati, anche a seguito della rivalutazione della Relazione di riferimento.

- La riunificazione del sistema di monitoraggio non dovrà comportare una diminuzione delle frequenze di campionamento nel confronto fra le frequenze previste dalla pregressa autorizzazione AIA e l'attività di monitoraggio del funzionamento della MISO della bonifica.

- Nella Tavola di riferimento del sistema di monitoraggio, deve essere inserito il riferimento ai Pzz. 21 e 22 e comunque a tutti i pozzi e piezometri realizzati dalla Ditta anche per il procedimento di bonifica.

- I quantitativi aggiornati degli emungimenti, realizzati a qualunque scopo, conseguentemente valutati, devono essere considerati all'interno del bilancio idrico generale del sito produttivo.

- *Dovranno essere prodotti i seguenti elaborati e tavole in merito:*

- *al bilancio idrico lo stesso andrebbe aggiornato in seguito all'attivazione degli ulteriori pozzi barriera;*
- *ai Pozzi e Piezometri di proprietà dovrebbe essere fornita una tabella con l'esatta localizzazione in coordinate geografiche o Gauss-Boaga;*
- *all'estensione della contaminazione rilevata nella matrice acque sotterranee la stessa per alcuni contaminanti pare coincidere con alcune strutture e servizi in uso allo stabilimento di cui andrebbe valutato lo stato di conservazione;*
- *agli elementi di contaminazione la suddivisione fra rischi di contaminazione ambientale originati dall'attuale attività produttiva, rivalutati attraverso una adeguata rivisitazione della procedura adottata ai sensi dell'Allegato 1 al DM n. 95 del 15/04/2019, e quelli originati dalle precedenti evidenze storiche dell'azienda che ancora producono effetti negativi sulle matrici ambientali dovrebbe essere oggetto di un approfondimento specifico;*
- *come indicato in precedenza i dati di input della Tab. dei flussi della Relazione Tecnica (IN REC OUT) dovranno essere aggiornati;*

- lo schema a blocchi (All.11/int.) dovrà essere completato quanto meno con l'indicazione quantitativa degli input ed eventuali output per ogni processo indicato;
- dovranno essere fornite indicazioni su come è stato misurato l'indice relativo al consumo specifico per ogni attività;
- dovrà essere dimostrata la coerenza dei dati di acqua evaporata con il quadro emissivo presentato.

- In merito ai bacini posti a nord della strada provinciale la PO40 non specifica in termini quantitativi la loro gestione mentre ne dovrebbe essere specificato l'utilizzo in funzione delle reali esigenze di continuità produttiva in fase d'emergenza, quantificandone/motivandone i flussi e tipologie lo stato d'utilizzo in ragione della durata dell'emergenza stessa; la stessa raccolta delle AMD sul telo in HPDE superiore dovrebbe essere meglio descritta e dimensionata. (al di là del controllo del RES e A_SGE)

È necessario che vengano ridefiniti, i pozzi e piezometri individuati per il monitoraggio delle acque sotterranee, uniformando anche i parametri analitici a quelli determinati nell'ambito del procedimento di bonifica, codice regionale condiviso AR070*.

Nello specifico devono essere determinati i seguenti parametri :

- pH, Conducibilità a 20°, Ossidabilità, Bilancio ionico (Nitrati, Nitriti, Solfati, Fluoruri, Cloruri, Sodio, Potassio, Calcio, Magnesio, Bicarbonati, Carbonati), Tensioattivi, Cadmio, Cromo, Nichel, Piombo, Mercurio, Selenio, Boro, Ferro e Manganese,

Devono essere considerati:

- tutti i punti di conformità così come definiti nella CDS Bonifiche tenutasi presso il Comune di Civitella Val di Chiana in data 18/04/23 (vedi relativo verbale)
- i seguenti pozzi: PZO1 e PZO5

Ai fini di cui sopra deve essere trasmesso entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento un elaborato specifico ad integrazione del Piani di Monitoraggio e e Controllo

1.9 Prescrizioni inerenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015)

Si dà atto dell'elaborato *ALLEGATO 12 Procedura PGI_4.5.6S_5 Sostanze a rischio di incidenti Rilevanti*, presentato in prima istanza.

Si dà atto che la gestione dei flussi e degli stoccaggi dei materiali classificati secondo la normativa per il controllo degli incidenti rilevanti è effettuata dall'organizzazione mediante l'utilizzo di un applicativo, detto "pianificatore", che consente di avere la situazione dello stoccaggio sempre aggiornata e di effettuare la programmazione dei conferimenti dei rifiuti per prevenire il superamento delle quantità massime di stoccaggio stabilite.

Prescrizioni

l'applicativo sopra richiamato NON deve essere finalizzato alla verifica delle soglie per poter effettuare una gestione non conforme al D.Lgs. 105/2015, in quanto in base alle quantità massime in stoccaggio delle sostanze e preparati/miscele pericolose ed al relativo calcolo delle somme pesate l'azienda risulta essere, ai sensi del DLgs 105/2015, in soglia superiore.

Si richiama il parere della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco allegato al verbale della riunione della Conferenza dei servizi del 3.12.2021, 12.01.2022, che ha carattere prescrittivo e riporta quanto segue:

Oggetto: CHIMET S.p.A., stabilimento di Civitella Val di Chiana. Istanza di riesame AIA (prot. Reg. n. 371658 del 2019; prot.consegna SUAP n.19440 del 26.09.2021; invio SUAP prot. 20169 del 7.10.2019. Pratica SUAP n. 302/2019. Convocazione Conferenza dei servizi.

Esame integrazioni

In relazione alla comunicazione prot. 0374646 del 28/09/2021 di pari oggetto e allegata alla presente, si rappresenta che le determinazioni del CTR vengono sistematicamente inviate a codesta Direzione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 31 comma 2 del D.Lgs. 105/2015:

"Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono inviati dal CTR agli organi competenti perché ne tengano conto nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, sanitaria e urbanistica".

Ai fini del procedimento in oggetto, codesto Ente potrà fare riferimento all'ultimo parere tecnico conclusivo emesso dal CTR sullo stabilimento.

Nel caso che gli interventi in progetto ricadessero nei casi contemplati dagli artt. 16 (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza) e/o 18 (Modifiche di uno stabilimento) del D.Lgs. 105/2015, il Gestore è tenuto all'attivazione delle pertinenti procedure trasmettendo al CTR le relative istanze.

In linea generale, in caso di modifiche comunicate all'autorità competente ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, anche nel caso Chimet S.p.A. non riscontri elementi impiantistici o gestionali relativi alla modifica di impianto che possano avere rilievo per gli aspetti legati al D.Lgs 105/2015, è opportuno che Chimet S.p.A. provveda a comunicare al Comitato Tecnico Regionale presso Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Toscana (in quanto autorità competente per gli stabilimenti Seveso di soglia superiore), nelle forme e modalità previste dall'art. 18 e dall'Allegato D al D.Lgs 105/2015, le modifiche in progetto relative alla riorganizzazione dell'installazione.

1.10 Prescrizioni di competenza di altri Enti

Direzione Regionale Toscana dei Vigili del Fuoco: Nel caso che gli interventi in progetto ricadessero nei casi contemplati dagli artt. 16 e/o 18 del D.Lgs. 105/2015, il Gestore è tenuto all'attivazione delle pertinenti procedure trasmettendo al CTR le relative istanze.

Genio Civile: con riferimento alle acque meteoriche non contaminate immesse nel fosso Regola Chimet S.p.A deve attenersi alle prescrizioni e indicazioni della concessione demaniale scarico di cui al D.D. 14785 del 12/10/2017..

Concessione campo pozzi: Si dà atto che in Allegato 03/Int, depositato in occasione della riunione della Conferenza dei servizi del 3.12.2021 poi aggiornata al 12.01.2022, Chimet S.p.A. riporta una nota trasmessa al Servizio Acque e Demanio Idrico della Provincia di Arezzo il 7/11/2006 in cui si dà atto della consistenza dei pozzi denunciati afferenti al "campo pozzi di stabilimento" e inclusi nella pratica definitiva CSP CSP1994_10266_C, cui il Servizio Acque e Demanio Idrico della Provincia di Arezzo dà riscontro con la nota Protocollo N. 81755/40.03.B0.02 del 27/05/2008.

1.11 Prescrizioni e disposizioni inerenti condizioni diverse da quelle del normale esercizio

Per quanto concerne gli aspetti inerenti condizioni anomale e diverse dal normale esercizio, si rimanda alle prescrizioni specifiche indicate per matrice ambientale, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera e che sono definite ad esempio nel Manuale SME. Chimet S.p.A., in ogni caso per qualsiasi tipologia impiantistica presente nell'installazione, qualora si ritrovi in condizioni diverse dal normale esercizio, deve provvedere ad effettuare specifica comunicazione agli Enti interessati nel più breve tempo possibile.

Gestione delle fasi di avvio e di arresto dell'impianto:

In riferimento alle attività effettuate, le fasi di avvio e di arresto dei macchinari e degli impianti presenti nello stabilimento e dai quali derivano le emissioni indicate, non presentano particolari caratteristiche di durata e di peculiarità di emissione che possono richiedere una specifica modalità di monitoraggio e controllo;

1.12 Accertamenti ARPAT ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/06

Si ricorda quanto previsto all'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e precisamente:

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

In forza di quanto sopra e ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-ter, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere effettuata da parte dell'ente di Controllo e con oneri a carico del Gestore, un'attività ispettiva che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dall'installazione.

L'attività ispettiva di ARPAT sarà effettuata secondo le modalità disciplinate dal piano di ispezione ambientale di cui alla DGRT 1272/2021 e dei successivi piani regionali ispezioni AIA adottati ai sensi del D.Lgs.152/06, art.29-decies, comma 11-bis. E' fatta salva la possibilità per l'autorità competente di disporre ispezioni straordinarie ai sensi dell'art. 29 decies comma 4 del D.Lgs. 152/06.
